Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 48

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 24 febbraio 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1969

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1969, n. **1164**.

Norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea;

Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, recante delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie

previste dai trattati della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea dell'energia atomica (C.E.E.A.) per la durata della terza tappa;

Vista la direttiva del consiglio delle Comunità europee n. 68/193 del 9 aprile 1968, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità stesse n. 93/15 del 17 aprile 1968;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'articolo 3 della predetta legge 13 ottobre 1969, n. 740;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e la giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero;

Decreta:

CAPO I.

Produzione e vendita dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite - Classificazione di detto materiale.

Art. 1.

In applicazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee n. 68/193 del 9 aprile 1968, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. 93/15 del 17 aprile 1968, la produzione a scopo di vendita dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, come precisati nell'articolo 2 della direttiva medesima, in appresso denominati « materiali di moltiplicazione » e la vendita di essi a imprenditori vivaistici e ad agricoltori residenti in paesi della Comunità economica europea, sono regolate dalle disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

I materiali di cui al precedente articolo si suddividono nelle seguenti categorie:

1) materiali di moltiplicazione di base;

2) materiali di moltiplicazione certificati;

3) materiali di moltiplicazione standard.

I requisiti dei materiali appartenenti a ciascuna categoria sono i seguenti:

1) Materiali di moltiplicazione di base:

a) sono prodotti sotto la responsabilità del costitutore o dei suoi aventi causa, secondo metodi di selezione idonei alla conservazione della varietà e destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione;

b) provengono da colture conformi alle prescrizioni indicate all'allegato I e rispondenti alle condizioni previste dall'allegato II per i materiali di moltiplicazione di base.

La sussistenza dei requisiti di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) è constatata a seguito di esame ufficiale effettuato ai sensi del successivo articolo 12.

2) Materiali di moltiplicazione certificati:

a) provengono direttamente da materiali di moltiplicazione di base o, a richiesta del costitutore, da materiali di moltiplicazione di una fase vegetativa anteriore a quella dei materiali di moltiplicazione di base, sempre che rispondano alle condizioni previste agli allegati I e II per i materiali di moltiplicazione di base;

b) sono destinati alla produzione di uve o di piante o di parti di piante per la produzione di uve;

c) provengono da colture conformi alle prescrizioni indicate nell'allegato I e rispondenti alle condizioni previste dall'allegato II per i materiali di moltiplicazione certificati.

La sussistenza dei requisiti di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*) è constatata a seguito di esame ufficiale effettuato ai sensi del successivo articolo 12.

3) Materiali di moltiplicazione standard:

a) si riferiscono a varietà di cui sia accertata la identità e la purezza;

b) sono destinati alla produzione di uve o di piante o di parti di piante per la produzione di uve;

c) provengono da colture conformi alle prescrizioni indicate nell'allegato I e rispondenti alle condizioni previste dall'allegato II per i materiali di moltiplicazione standard.

La sussistenza dei requisiti di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*) è constatata a seguito di esame ufficiale effettuato ai sensi del successivo articolo 12.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione del presente decreto la qualifica di costitutore di una varietà viticola spetta al titolare del brevetto relativo a detta varietà o a chi abbia ottenuto il riconoscimento della qualifica medesima dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la competente sezione del Consiglio superiore della agricoltura.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, qualora non si conoscano il costitutore o i suoi aventi causa ovvero non esistano l'uno o gli altri, può affidare il compito della conservazione in purezza della varietà ad un ente pubblico o ad imprenditore operante nel campo vivaistico che dia affidamento di bene assolvere sotto il profilo tecnico ed organizzativo detto compito.

La disposizione di cui al comma precedente si applica altresì qualora il costitutore o il suo avente causa o l'ente o l'imprenditore incaricato del mantenimento in purezza della varietà non adempiano le prescrizioni concernenti tale mantenimento.

L'incaricato del mantenimento della varietà assume, ai fini del presente decreto, le facoltà e gli obblighi del costitutore.

CAPO II

Obblighi inerenti alla produzione dei materiali di moltiplicazione.

Art. 4.

Le ditte autorizzate, ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, a produrre e commerciare materiali di moltiplicazione vegetativa della vite sono tenute, allorchè intendano richiedere il controllo e la certificazione di cui ai successivi articoli 12 e 13, a denunciare, nei modi e nei termini che saranno stabiliti con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Re-

pubblica, le colture istituite per la produzione di detti materiali, la consistenza dei materiali ottenuti e di quelli di cui abbiano comunque acquisito la disponibilità nonchè le relative variazioni.

Art. 5.

I materiali di moltiplicazione durante la fase di coltivazione, nonchè durante la raccolta, il condizionamento ed il trasporto devono essere tenuti in lotti separati secondo il tipo di materiale e la varietà e, eventualmente, per i materiali di moltiplicazione di base ed i materiali di moltiplicazione certificati, secondo il clone.

CAPO III.

Condizioni per l'immissione in commercio.

Art. 6.

I materiali di moltiplicazione possono essere commercializzati solo se certificati come « materiali di base », « materiali certificati » o « materiali standard ».

La disposizione di cui al precedente comma non si applica, su determinazione del Ministro per l'agricoltura e le foreste, al materiale ceduto per prove sperimentali, per lavori di selezione e a scopo scientifico nonchè al materiale di moltiplicazione di una fase vegetativa anteriore a quella dei materiali di base.

Art. 7.

Non possono essere venduti, posti in vendita o immessi altrimenti in commercio, materiali di moltiplicazione se non in lotti sufficientemente omogenei e in imballaggi o mazzi, muniti di un contrassegno e di un sistema di chiusura tale che l'apertura di esso comporti il deterioramento del sistema medesimo e l'impossibilità della sua ricostituzione.

Il condizionamento dei predetti materiali va effettuato in conformità delle prescrizioni di cui all'allegato III.

Nulla è innovato per quanto riguarda gli obblighi di carattere fitosanitario derivanti dalle leggi in vigore.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano per la commercializzazione di quantitativi di materiali di moltiplicazione inferiori a 25 pezzi destinati direttamente al consumo.

Art. 8.

Gli imballaggi ed i mazzi contenenti materiali di moltiplicazione devono essere muniti all'esterno, a cura della ditta responsabile dell'immissione in commercio, di una etichetta contenente le indicazioni di cui allo allegato IV. Tale etichetta, da redigersi in una delle lingue ufficiali della Comunità economica europea, va apposta in modo che l'asportazione di essa non sia possibile senza menomare l'integrità del suggello.

Il colore dell'etichetta è bianco per i materiali di moltiplicazione di base, azzurro per i materiali certificati e giallo scuro per quelli standard.

Art. 9.

L'immissione in commercio dei materiali di moltiplicazione introdotti dai paesi della Comunità economica europea è consentita alla condizione che essi siano conformi alle norme in vigore nel paese di provenienza e che circolino all'interno dello Stato italiano negli involucri, nelle confezioni e con le etichette originali.

Le ditte titolari di licenza ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, possono immettere in commercio i materiali di moltiplicazione, di cui al precedente comma, sia negli involucri e nelle confezioni originali, sia in proprie confezioni conformi a quelle prescritte dal presente decreto.

La confezione, la riconfezione e l'etichettatura di essi sono soggetti alla vigilanza degli organi ufficiali incaricati del controllo. Nelle etichette delle nuove confezioni le ditte interessate hanno l'obbligo di indicare, in aggiunta alle altre indicazioni, il nome della ditta importatrice e quello della ditta che ha proceduto alla sconfezione e riconfezione del materiale.

La commercializzazione dei materiali di moltiplicazione provenienti da paesi terzi dovrà avvenire in conformità delle disposizioni che saranno emanate dal consiglio delle Comunità economiche europee.

Le disposizioni contenute nel presente decreto non si applicano per i materiali di moltiplicazione per i quali sia provata la destinazione per l'esportazione verso i paesi terzi.

Art. 10.

Chi vende o pone in vendita materiali di moltiplicazione nelle confezioni di ditte titolari di licenza ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987 o in quelle originali estere per i prodotti importati, non è responsabile della rispondenza dei materiali stessi alle indicazioni riportate sulle annesse etichette, semprechè le stesse confezioni siano conformi alle prescrizioni del presente decreto e non presentino segni di alterazione o manomissione.

CAPO IV.

Registro delle varietà.

Art. 11.

E' istituito presso l'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, il registro nazionale delle varietà di viti il cui materiale di moltiplicazione è ammesso al controllo ed alla certificazione.

Nel registro sono indicate le principali caratteristiche morfologiche e fisiologiche che consentono di distinguere fra di loro le varietà.

L'iscrizione è disposta a domanda o d'ufficio dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste quando, a seguito di esami ufficiali od ufficialmente controllati, effettuati particolarmente in coltura, risulti che la varietà è sufficientemente omogenea e stabile.

L'iscrizione è revocata quando venga meno una delle condizioni richieste per l'iscrizione stessa.

Per l'iscrizione disposta su domanda è dovuta la tassa di concessione governativa di lire ventimila da corrispondersi entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica copia del registro e delle modificazioni dello stesso al competente organo delle Comunità europee.

Art. 12.

Il controllo dei materiali di moltiplicazione, ai fini dell'accertamento delle caratteristiche e condizioni richieste per la loro immissione in commercio, è demandato all'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto il quale lo esercita secondo le direttive impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Nell'esercizio di tale controllo, il predetto Istituto, previamente autorizzato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, potrà avvalersi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, degli Osservatori per le malattie delle piante, degli enti di sviluppo agricolo od altri enti che, per statuto o regolamento, non perseguono fini commerciali e si propongono di promuovere il progresso della viticoltura.

Il controllo si esercita sulle colture in campo, durante la raccolta, manipolazione, commercializzazione e confezione dei materiali di moltiplicazione, nonchè mediante prove colturali che si eseguono a mezzo di allevamento di campioni da prelevarsi in conformità di quanto sarà stabilito con il regolamento di esecuzione.

Le operazioni di controllo devono essere affidate a personale preventivamente autorizzato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per le esigenze derivanti dall'applicazione del presente decreto, presso l'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto potrà prestare servizio personale appartenente ai ruoli di cui alla tabella V allegata alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304, ed alle tabelle II e IV allegate alla legge 13 maggio 1966, n. 303, escluso il contingente di posti riservati per le esigenze della A.I.M.A.

Per le stesse esigenze il predetto Istituto, con apposita delibera da sottoporsi all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di quello del tesoro, può assumere, mediante contratto, personale tecnico specializzato con il trattamento e le condizioni da determinare con la delibera stessa. Alla relativa spesa l'Istituto farà fronte con i proventi di cui al successivo articolo 15.

Art. 13.

Il tecnico incaricato del controllo redige un verbale attestante l'esito del controllo medesimo.

Sulla base di tale verbale, qualora l'esito sia favorevole, l'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto effettua la certificazione dei materiali di moltiplicazione.

Il contrassegno relativo alla certificazione va apposto alle confezioni dei materiali di moltiplicazione cui si riferisce in modo che l'asportazione di esso non sia possibile senza menomarne l'integrità.

La certificazione effettuata in conformità di quanto stabilito ai precedenti commi non esclude la responsabilità della ditta circa la rispondenza del prodotto alle qualità dichiarate.

Per le operazioni di controllo e certificazione sono dovuti all'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto i compensi stabiliti ai sensi del successivo articolo 15.

Art. 14.

I materiali di moltiplicazione provenienti direttamente da materiali di moltiplicazione di base, certificati in Italia, allorchè siano raccolti in altro Stato membro della Comunità economica europea, possono essere certificati nello Stato italiano se essi sono stati assoggettati sui campi di produzione ad un'ispezione che accerti la sussistenza delle condizioni previste all'allegato I e se sia stata constatata, a seguito di un esame ufficiale, la rispondenza alle condizioni previste allo allegato II.

Art. 15.

Le spese relative alle operazioni di controllo e di certificazione sono corrisposte dai vivaisti all'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto e verranno determinate dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura, in misura non superiore a:

a) lire 15.000 per ettaro di piante madri;

b) lire 3 per ogni barbatella innestata;

c) lire 1 per ogni barbatella non innestata.

CAPO V.

Vigilanza e sanzioni.

Art. 16.

La vigilanza sull'applicazione del presente decreto è affidata ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'interno e delle finanze, secondo le rispettive competenze.

Gli incaricati della vigilanza hanno, nell'esercizio delle loro attribuzioni, funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria.

Essi possono visitare i campi destinati alla produzione di materiale di moltiplicazione, i depositi, i magazzini di vendita all'ingrosso e al minuto, i locali adibiti alla conservazione, confezione, disinfestazione dei materiali di moltiplicazione, i mercati, le fiere, i magazzini ferroviari, portuali e aeroportuali, i carri ferroviari, gli aerei, i galleggianti, gli autoveicoli adibiti al trasporto merci; possono altresì procedere al prelevamento di campioni ed all'accertamento delle violazioni di carattere contravvenzionale.

Nelle visite ai magazzini e carri ferroviari e ai magazzini portuali ed aeroportuali, il personale deve essere accompagnato, rispettivamente, dalla polizia ferroviaria, da quella portuale e da quella tributaria.

La visita, il prelevamento dei campioni e l'accertamento delle violazioni in magazzini doganali o in altri luoghi soggetti alla vigilanza doganale sono eseguiti dalle dogane nei modi e alle condizioni prescritti dalle disposizioni doganali in vigore. Nulla è innovato per quanto si riferisce agli accertamenti fitosanitari di competenza degli organi dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 17.

Chiunque eserciti la produzione a scopo di vendita ed il commercio di materiali di moltiplicazione senza la licenza prescritta dall'articolo 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire trecentomila.

Il rilascio della licenza di cui al comma precedente è subordinato al pagamento della tassa di concessione governativa di lire diecimila prevista dal n. 130 della tabella *A*, allegata al decreto del Presidente della Re-

pubblica 1° marzo 1961, n. 121, che approva il testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 18.

Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio materiali di moltiplicazione non rispondenti ai requisiti stabiliti o non rispondenti a quelli indicati sulla merce, è punito con l'ammenda in misura fissa di lire cinquantamila ed in misura proporzionale di lire cinquemila per ogni 100 barbatelle innestate o frazione di 100, di lire millecinquecento per ogni 100 barbatelle non innestate o frazione di cento e di lire mille per ogni 100 metri di legno per talee o nesti o frazioni di 100, per un importo non eccedente comunque lire un milione, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

La stessa pena si applica a chi vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio materiali di moltiplicazione non sottoposti al controllo prescritto per la categoria nella quale essi sono classificati.

In caso di recidiva le pene di cui al presente articolo sono raddoppiate.

Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire sessantamila a lire duecentomila in caso di violazione delle norme del presente decreto per le quali non sia prevista una specifica sanzione.

Art. 19.

Il personale addetto al controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente decreto fa rapporto alla competente autorità giudiziaria di ogni reato previsto dal presente decreto del quale viene comunque a conoscenza.

Il personale medesimo, una volta accertate le infrazioni alle quali il decreto stesso ricollega sanzioni amministrative, deve:

1) quando sia possibile, contestare immediatamente l'infrazione accertata;

2) se la contestazione immediata non è possibile, notificare, a mezzo di un messo comunale, entro trenta giorni, l'accertamento dell'infrazione all'interessato;

3) trasmettere, in ogni caso, copia del verbale al prefetto territorialmente competente, in relazione al luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

Il trasgressore è ammesso a pagare entro cinque giorni dalla contestazione o notifica, presso il competente ufficio del registro, con effetto liberatorio, una somma pari al minimo della sanzione prevista.

Quando non sia stato effettuato il pagamento ai sensi del comma precedente, il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento e sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro quindici giorni dalla contestazione o notifica, determina la somma dovuta per l'infrazione, tenuto conto della gravità della violazione, ed ingiunge all'obbligato di pagare presso l'ufficio del registro la somma medesima entro trenta giorni dalla notificazione.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa l'interessato, entro il termine prefissato per il pagamento, può ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

L'esercizio dell'azione davanti al pretore non sospende la esecuzione forzata sui beni di coloro contro i quali la ingiunzione è stata emessa, salvo che l'autorità giudiziaria ritenga di disporre diversamente.

Nel procedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall'articolo 82, secondo comma, del codice di procedura civile. Il procedimento è esente da imposta di bollo e la relativa decisione non è soggetta alla formalità della registrazione.

L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa l'udienza di comparizione da tenersi nel termine di venti giorni, e dispone per la notifica del ricorso e del decreto, da attuarsi a cura della cancelleria.

E' inappellabile la sentenza che decide la controversia.

Salvo quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine prefissato per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute si procede mediante esecuzione forzata con la osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.

L'obbligazione di pagare somme a titolo di sanzione amministrativa per la violazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non si trasmette agli eredi.

Art. 20.

Indipendentemente dalle sanzioni penali ed amministrative previste dagli articoli precedenti, nel caso di violazione delle norme del presente decreto può essere disposta dal prefetto la sospensione e la revoca della licenza di cui all'articolo 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, con provvedimento soggetto a pubblicazione nel foglio annunzi legali della provincia e in un giornale a carattere agrario di grande diffusione.

Contro il provvedimento medesimo è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione, al Ministro per l'agricoltura e le foreste, il quale decide, sentiti il Ministero dell'industria, il commercio e l'artigianato e la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

Il giudice nel pronunciare la condanna per le infrazioni alle disposizioni del presente decreto dispone:

a) che l'estratto della sentenza sia pubblicato a spese del condannato sul foglio annunzi legali della provincia e su un giornale a carattere agrario di grande diffusione;

b) che la sentenza venga affissa all'albo della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed a quello del comune ove risiede il condannato;

c) che siano poste a carico del condannato anche le spese di analisi da rifondere agli istituti analizzatori incaricati.

E' soggetto altresì alla pubblicazione di cui alla lettera *a*) del precedente comma, a spese del trasgressore, qualunque provvedimento, con cui si applicano sanzioni amministrative in relazione ad infrazioni al presente decreto, avverso il quale non sia stata proposta opposizione nei termini stabiliti. In caso di opposizione la pubblicazione suddetta è disposta solo quando sia passata in giudicato la sentenza che ha respinto l'opposizione.

CAPO VI.

Disposizioni finali.

Art. 21.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste ai fini di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento generale di materiali di moltiplicazione di base, certificati e standard, può con l'osservanza di quanto stabilito nell'articolo 14 della direttiva di cui al precedente articolo 1 ammettere alla commercializzazione, per un periodo determinato, materiali di moltiplicazione aventi requisiti ridotti.

Art. 22.

Fino al 31 marzo 1972 i materiali di moltiplicazione impiegati per la costituzione di vigneti di viti madri o di vivai sono ritenuti equivalenti ai materiali di moltiplicazione certificati a norma del presente decreto, se essi offrivano prima della loro utilizzazione, a giudizio dell'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto, le stesse garanzie richieste da tale decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — SEDATI — MORO — GAVA — BOSCO — COLOMBO — MAGRÌ — MISASI

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1970
Atti del Governo, registro n. 231, *foglio n.* 132. — CARUSO

ALLEGATO I

CONDIZIONI RELATIVE ALLA COLTURA

I. - *Condizioni generali:*

1. La coltura deve presentare identità e purezza delle varietà.

2. Lo stato colturale del campo di produzione e lo stato di sviluppo della coltura devono consentire un controllo sufficiente dell'identità e della purezza della varietà.

3. Deve esistere la massima garanzia possibile che il suolo non è stato infettato da organismi nocivi, in particolare da virus, al momento in cui sono piantati i vivai di viti e viti-madri destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione di base e di materiali di moltiplicazione certificati.

4. La presenza di organismi nocivi che riducono il valore di utilizzazione dei materiali di moltiplicazione è tollerata solo entro limiti il più possibile ridotti.

5. La coltura deve essere mantenuta esente da piante che presentino sintomi di malattie da virus.

6. La proporzione dei ceppi mancanti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di moltiplicazione certificati, non deve superare il 5 per cento; non deve superare il 10 per cento nei vigneti di viti-madri destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione standard. La proporzione di ceppi mancanti può eccezionalmente superare tali percentuali, se ciò è dovuto ad agenti fisici.

7. Ogni anno si procede ad almeno un'ispezione in campo; in caso di contestazione, che può essere composta senza pregiudicare la qualità del materiale di moltiplicazione, ha luogo una seconda ispezione in campo.

II. - *Condizioni particolari:*

1. I vivai non devono essere collocati all'interno o ad alcuni metri da un vigneto a frutto.

2. Le parti di piante di viti utilizzate per la produzione delle barbatelle franche e delle barbatelle innestate devono provenire da viti-madri che sono state considerate conformi al momento del controllo.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
SEDATI

ALLEGATO II

CONDIZIONI RELATIVE AI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE

I. - *Condizioni generali:*

1. I materiali di moltiplicazione devono possedere l'identità e la purezza della varietà; è ammessa una tolleranza dell'1 per cento all'atto della commercializzazione dei materiali di moltiplicazione standard.

2. Purezza tecnica minima: 96 per cento.

Sono considerati tecnicamente impuri:

a) i materiali di moltiplicazione che risultano disseccati totalmente o in parte anche quando sono stati immersi nella acqua dopo il loro disseccamento;

b) i materiali di moltiplicazione avariati, contorti o con lesioni, in particolare danneggiati dalla grandine o dal gelo, schiacciati o rotti.

3. La presenza di organismi nocivi che riducono il valore di utilizzazione dei materiali di moltiplicazione è tollerata nel limite più ridotto possibile.

II. - *Condizioni particolari:*

1. Barbatelle innestate:

Le barbatelle innestate provenienti da combinazioni di materiali di moltiplicazione di base innestati su materiali di moltiplicazione di base, nonchè di materiali di base innestati su materiali certificati sono classificate nella categoria di materiali di moltiplicazione di base. Le barbatelle innestate provenienti da combinazioni di materiali di moltiplicazione certificati innestati su materiali di base, nonchè da materiali di moltiplicazione certificati innestati su materiali di moltiplicazione certificati, sono classificate nella categoria materiali di moltiplicazione certificati. Tutte le altre combinazioni sono classificate come materiali di moltiplicazione standard.

2. Parti di piante di vite:

I sarmenti devono essere giunti ad un sufficiente stato di maturità del legno. Il rapporto « legno-midollo » deve essere normale per la varietà.

III. - *Calibrazione:*

1. Talee di portinnesto, talee da vivaio e nesti:

A. Diametro:

Si tratta del diametro maggiore della sezione più piccola.

a) Talee di portinnesto e nesti:

aa) diametro all'estremità più piccola:

i) per vitis rupestris e suoi incroci con vitis vinifera, da 6 a 12 mm.;

ii) per le altre varietà, da 6,5 a 12 mm.;

la percentuale dei sarmenti aventi un diametro inferiore o uguale a 7 mm. per vitis rupestris e suoi incroci con vitis vinifera e inferiore o uguale a 7,5 mm. per le altre varietà, non deve superare il 25 per cento del lotto;

bb) diametro massimo all'estremità più grossa, 14 mm., salvo che si tratti di marze (innesti) per innesto sul luogo.

Il taglio è effettuato a 2 cm. come minimo dalla base della gemma inferiore.

b) Talee da vivaio:

diametro minimo all'estremità più piccola: 3,5 mm.

B. Lunghezza:

La lunghezza è misurata a partire dalla base del nodo inferiore; il meritallo superiore deve essere conservato.

a) Talee di portinnesto: lunghezza minima 1,05 m.;

b) Talee da vivaio: lunghezza minima, 55 cm.; per vitis vinifera, 30 cm.;

c) Nesti: lunghezza minima, 50 cm., con almeno 5 gemme utilizzabili.

2. Barbatelle franche:

A) Diametro:

Il diametro misurato al centro del meritallo, sotto la cacciata superiore e secondo il grande asse, e per lo meno uguale a 5 mm.

B) Lunghezza:

La distanza dal punto inferiore di inserzione delle radici alla giuntura della cacciata superiore è per lo meno uguale:

a) per i portinnesti, a 30 cm.;

b) per le altre barbatelle franche, a 22 cm.

C) Radici:

Ogni pianta deve avere per lo meno tre radici bene sviluppate e opportunamente ripartite. Tuttavia, la varietà 420 A può avere soltanto due radici bene sviluppate, purchè esse siano opposte.

3. Barbatelle innestate:

a) il ramo dell'annata deve avere per lo meno 20 cm. di lunghezza;

b) radici: ogni pianta deve avere almeno tre radici bene sviluppate e opportunamente ripartite. Tuttavia, la varietà 420 A può avere soltanto due radici bene sviluppate, purchè esse siano opposte;

c) saldatura: ogni pianta deve presentare una innestatura sufficiente, regolare e solida.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
SEDATI

ALLEGATO III

CONDIZIONAMENTO

Composizione degli imballaggi o mazzi:

Natura	Quantità
1. Barbatelle innestate	25
2. Barbatelle franche	50
3. Nesti	100 o 200
4. Talee di portinnesto	200
5. Talee da vivaio di portinnesti e di varietà di vitis vinifera	200 o 500
6. Altre talee da vivaio	200

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
SEDATI

ALLEGATO IV

ETICHETTA

A. Indicazioni prescritte:

a) 1. « Norme C.E.E. ».

2. Nome e indirizzo del produttore o suo numero di identificazione.

3. Servizio di certificazione o di controllo e Stato membro.

4. Numero di riferimento del lotto.

5. Varietà e, eventualmente, il clone delle barbatelle innestate, per quanto riguarda i portinnesti e i nesti.

6. Categoria.

7. Paese di produzione.

8. Quantità.

b) Per i materiali di moltiplicazione « Barbatelle franche » e « Barbatelle innestate » le indicazioni di cui alla lettera a), punti 1, 2, 5, 6 e 7 sono sufficienti.

B. Dimensioni minime:

a) 110 mm. × 67 mm. per le talee di portinnesto, i nesti e le talee di vivaio;

b) 80 mm. × 70 mm. per le barbatelle franche e le barbatelle innestate.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
SEDATI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1969, n. **1165.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione volontaria di soccorso « Croce verde », con sede in Civitanova Marche.

N. 1165. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione volontaria di soccorso « Croce verde », con sede in Civitanova Marche (Macerata).

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *febbraio* 1970
Atti del Governo, registro n. 231, *foglio n.* 128. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1969, n. **1166.**

Autorizzazione all'Opera nazionale per i pensionati d'Italia ad accettare una eredità.

N. 1166. Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Opera nazionale per i pensionati d'Italia viene autorizzata ad accettare l'eredità disposta dalla signora Marchelli Chiarina Rosa con testamento olografo datato 10 luglio 1964, consistente in beni mobili per il valore di lire 3.158.506,50.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *febbraio* 1970
Atti del Governo, registro n. 231, *foglio n.* 97. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1969, n. **1167.**

Donazione a favore dello Stato di una raccolta di oggetti d'arte cinese.

N. 1167. Decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene autorizzata l'accettazione di una donazione disposta a favore dello Stato, con destinazione al Museo nazionale d'arte orientale, con sede in Roma - Palazzo Brancaccio, da parte dei signori Fiacchi Manlio e Gisondi Antonia, di una raccolta di oggetti d'arte cinese in pietra dura, di varie epoche, dettagliatamente elencati nell'atto notarile datato 30 maggio 1968, n. 49.439 di rep., a rogito dottor Guglielmo Vesci, notaio in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *febbraio* 1970
Atti del Governo, registro n. 231, *foglio n.* 101. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1969, n. **1168.**

Approvazione del nuovo statuto dell'ente « Iniziative zooprofilattiche e zootecniche », con sede in Brescia.

N. 1168. Decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità viene approvato il nuovo statuto dello ente « Iniziative zooprofilattiche e zootecniche », con sede in Brescia.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *febbraio* 1970
Atti del Governo, registro n. 231, *foglio n.* 127. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1969, n. **1169.**

Donazione a favore dello Stato di un immobile da parte del comune di Treia.

N. 1169. Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione disposta a favore dello Stato dal comune di Treia, con atto 27 marzo 1968, n. 6268 di rep., per notar Eveno Clementi di Treia di un appezzamento di terreno della superficie complessiva di mq. 870, sito in frazione di Passo di Treia, sul quale è già stato costruito, a cura e spese dello Stato, un fabbricato per i senza tetto.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *febbraio* 1970
Atti del Governo, registro n. 231, *foglio n.* 99. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1969, n. **1170.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione Casa della gioventù - Centro per la formazione professionale dei lavoratori, con sede in Valdagno.

N. 1170. Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione Casa della gioventù - Centro per la formazione professionale dei lavoratori, con sede in Maglio di Sopra - Valdagno.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1970
Atti del Governo, registro n. 231, *foglio n.* 103. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1969, n. **1171.**

Autorizzazione al fondo pensioni per il personale della Banca nazionale del lavoro ad acquistare un complesso immobiliare.

N. 1171. Decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il fondo pensioni per il personale della Banca nazionale del lavoro viene autorizzato ad acquistare per il prezzo di lire 3.000.000.000 il complesso immobiliare sito in Padova, piazza Garibaldi numeri civici 6-*B*, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 - Riviera Ponti Romani numeri civici 11, 13, 15, 17, 19, 21, di proprietà del « Consorzio edilizio piazza Garibaldi, società in nome collettivo di Breda dottor Arrigo, Padova ing. Paolo & C. » costituito da un'area della superficie catastale di mq. 1424 con sovrastante fabbricato a sezione rettangolare in tutti i suoi piani ma con diversa superficie coperta ai singoli piani, composto di un corpo principale con sette piani f.t., di un corpo adiacente più basso a quattro e tre piani, della Porta Altinate e di una parte del muro di cinta detto cinta urbana di Ezzelino, distinto nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 30135, come da rogito per notaio prof. dott. Pietro Carusi dell'11 luglio 1968, numero repertorio 32969.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1970
Atti del Governo, registro n. 231, *foglio n.* 102. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 novembre 1969.

Nomina di un componente del consiglio d'amministrazione dell'Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 901, concernente delega al Governo per l'organizzazione degli enti di sviluppo e norme relative alla loro attività;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti in data 20 dicembre 1967, registro n. 23 Agricoltura e foreste, foglio n. 114, con il quale, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257, è stato costituito il consiglio d'amministrazione dell'Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise per il quadriennio decorrente dalla data di pubblicazione del decreto medesimo;

Ravvisata l'opportunità di destinare ad altro incarico il dott. Bernardo Dato, nominato con il citato decreto del 7 dicembre 1967 componente del detto consiglio d'amministrazione quale funzionario dello Stato designato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Il dott. Michele Bottalico è nominato componente del consiglio d'amministrazione dell'Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise, quale funzionario dello Stato designato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste e in sostituzione del dott. Bernardo Dato destinato ad altro incarico.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1969

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1970
Registro n. 1 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 246

(1186)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio del comune di Triuggio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Milano per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 26 settembre 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, parte del territorio del comune di Triuggio;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Triuggio;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché costituisce un quadro naturale panoramico caratteristico della Brianza, godibile da punti di vista accessibili al pubblico, quali le strade e ferrovie comprese nella zona, i misurati vecchi insediamenti, le ville coi parchi — spesso costituiti da pregevoli essenze — formano, inoltre, un insieme di cose immobili avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

Parte del territorio del comune di Triuggio ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: 1) la fascia a ovest della linea ferroviaria Monza-Molteno, degradante verso il fiume Lambro e comprendente l'abitato di Ponte Albiate; 2) la parte di territorio rappresentata dai fogli catastali 30, 31, 32, 33, 25, 26, 27, 28, 19, 20, 21, 14 e 15, a confine dei comuni di Correzzana, di Lesmo, di Macherio e di Sovico, comprendente l'abitato di Canonica Lambro e le località Boscaccio, Zuccone e Villa Luisa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Milano.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Triuggio provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 8 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: LIMONI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Milano

Il 26 settembre dell'anno 1968, alle ore 9 nella biblioteca della soprintendenza ai monumenti di Milano e Lombardia, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per la trattazione dei seguenti argomenti all'ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) TRIUGGIO - Zona di Canonica Lambro e Zuccone.

(*Omissis*).

La commissione alla unanimità propone di assoggettare al vincolo per notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 art. 1, punti 3 e 4, la zona come sopra descritta e cioè la parte a ovest della linea ferroviaria Monza-Molteno degradante verso il Lambro e comprendente l'abitato di Ponte Albiate; e la parte rappresentata dai fogli catastali 30, 31, 32, 33, 25, 26, 27, 28, 19, 20, 21, 14 e 15; come anche mostrato dal quadro di unione in scala 1:10.000 dei fogli catastali del comune di Triuggio.

(*Omissis*).

(1098)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1970.

Conferma del presidente dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto 14 luglio 1937, n. 1487, con il quale è stata concessa la personalità giuridica all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare;

Visto lo statuto dell'ente medesimo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1955, n. 1082, e le successive modifiche e integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 11 ottobre 1966, con il quale l'on. Angelo Priore è stato confermato presidente dell'ente in argomento;

Considerato che ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 5 dello statuto citato si rende necessario procedere alla nomina del presidente dell'ente medesimo, per decorso triennio;

Decreta:

L'on. Angelo Priore è confermato presidente dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare per un nuovo triennio a decorrere dal 19 novembre 1969.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la marina mercantile
V. COLOMBO

(1185)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1970.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Sondrio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore convenzionale della mensa aziendale o dei generi in natura sostitutivi, somministrati al personale dipendente dalle aziende delle varie categorie, esclusa l'agricoltura, operanti nella provincia di Sondrio è determinato come segue:

1° piatto: L. 40;
2° piatto: L. 80.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1970

p. *Il Ministro*: RAMPA

(1253)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1970.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Cosenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore convenzionale della mensa aziendale o dei generi in natura sostitutivi, somministrati ai dipendenti delle aziende delle categorie dell'industria, del commercio e dell'artigianato della provincia di Cosenza è determinato come segue:

L. 40: 1° piatto;
L. 80: 2° piatto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1970

p. *Il Ministro*: RAMPA

(1252)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1970.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Novara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore della mensa e dei generi in natura sostitutivi, somministrati ai dipendenti dalle aziende di tutte le categorie della provincia di Novara è determinato come segue:

L. 40: 1° piatto;
L. 80: 2° piatto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1970

p. *Il Ministro*: RAMPA

(1254)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1970.

Nomina dei componenti della deputazione della borsa merci di Napoli per l'anno 1970.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle borse merci, e l'annesso regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, col quale è stata ricostituita la borsa merci di Napoli;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Napoli, approvato con decreto ministeriale 22 novembre 1954;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura formulata con nota 19 gennaio 1970, n. 137/S.G.;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Napoli, per l'anno 1970, è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Longo dott. Giuseppe;
2) Nunziante avv. Mattia;

3) Colonna ing. Gustavo;
4) Buonaiuto comm. Onofrio;
5) Foglia Manzillo dott. Mario;
6) Paciocco avv. Alfredo;
7) Quarto dott. Francesco.

Membri supplenti:

1) Giobbe comm. Giuseppe;
2) Manzo comm. Sabato;
3) Voiello comm. Attilio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1970

Il Ministro: MAGRÌ

(1257)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1970.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1970.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1970 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova è autorizzata ad esigere per l'anno 1970 è stabilita nella misura di L. 1,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1970 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 7 febbraio 1970

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(1364)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale maggiore di Bologna a modificare il regolamento della scuola convitto per infermiere professionali « S. Maria della Vita ».

Con decreto n. 300.10.II.13/7.2710, in data 8 gennaio 1970 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale maggiore di Bologna è autorizzata a modificare il regolamento della scuola convitto per infermiere professionali « S. Maria della Vita », con sede presso l'ospedale medesimo.

(1208)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Casa e vita nuova », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 27 gennaio 1970, il dott. Marcello Lucidi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Casa e vita nuova » con sede in Roma, in sostituzione del rag. Guido Balmas, deceduto.

(1288)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « C.E.A.S. - Cooperativa edilizia addetti spettacolo », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 26 gennaio 1970, il dott. Giuseppe Cocimano è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa: « C.E.A.S. - Cooperativa edilizia addetti spettacolo », con sede in Roma, in sostituzione dell'avv. Adriano Di Carlo, che ha rinunciato all'incarico.

(1289)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « La Proletaria », con sede in Foggia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 26 gennaio 1970, il dott. Filippo Anelli, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa: « La Proletaria », con sede in Foggia, in sostituzione del rag. Giuseppe Russetti.

(1290)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « La Popolare fra i tramvieri di Roma », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 26 gennaio 1970, il dott. Vincenzo D'Onghia è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « La Popolare fra i tramvieri di Roma », con sede in Roma, in sostituzione del prof. Claudio Bianchi, rinunciatario.

(1269)

Scioglimento della società cooperativa agricola « Unione cooperativa raccoglitori latte », con sede in Napoli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 febbraio 1970, la società cooperativa agricola « Unione cooperativa raccoglitori latte », con sede in Napoli, costituita per rogito Rosanova in data 3 settembre 1958, repertorio 21688, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di commissario liquidatore.

(1267)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Genova-Pegli

Con decreto 23 ottobre 1969, n. 823 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno ex greto del torrente Varenna in comune di Genova-Pegli, segnato in catasto del comune medesimo al foglio n. 45, sez. 3ª, mappale 460 1/2 di mq. 1.650,12 ed indicato nella planimetria rilasciata il 6 luglio 1968 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Genova, che fa parte integrante del decreto stesso.

(1489)

Conferma del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Rovigo

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 434 in data 4 febbraio 1970 il prof. Virgilio Pavarin è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Rovigo.

(1270)

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa edilizia « Il Guscio », di Roma

Con decreto n. 48 del 6 febbraio 1970, il Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici ha posto in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la cooperativa edilizia « Il Guscio », di Roma, nominandone commissario liquidatore il dott. Guido Blasucci.

(1291)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Catanzaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1970, il comune di Catanzaro viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 3.528.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1330)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 36

Corso dei cambi del 23 febbraio 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50
Dollaro canadese	586,55	586,75	587 —	586,75	586,30	586,15	586,75	586,75	586,65	586,80
Franco svizzero	146,45	146,55	146,58	146,555	146,50	146,54	146,55	146,555	146,55	146,55
Corona danese	84 —	83,97	84 —	83,96	83,95	84,01	83,98	83,96	84,01	84 —
Corona norvegese .	88,13	88,13	88,15	88,125	88,10	88,13	88,10	88,125	88,13	88,15
Corona svedese .	121,01	121,48	121,60	121,51	120,90	121,16	121,53	121,51	121,16	121,15
Fiorino olandese	173,08	173,10	173,07	173,11	173 —	173,07	173,12	173,11	173,07	173,10
Franco belga .	12,67	12,672	12,6775	12,6740	12,675	12,67	12,673	12,6740	12,67	12,67
Franco francese	113,47	113,54	113,54	113,53	113,50	113,50	113,535	113,53	113,50	113,60
Lira sterlina . .	1514,55	1514,60	1514,60	1514,60	1514,125	1514,50	1514,50	1514,60	1514,60	1514,50
Marco germanico .	170,74	170,67	170,64	170,66	170,60	170,67	170,66	170,66	170,67	170,65
Scellino austriaco .	24,34	24,34	24,34	24,339	24,30	24,34	24,3375	24,339	24,34	24,35
Escudo portoghese	22,12	22,13	22,13	22,13	22,15	22,13	22,13	22,13	22,13	22,13
Peseta spagnola	9,01	9,01	9,02	9,014	9 —	9,01	9,0125	9,014	9,01	9,01

Media dei titoli del 23 febbraio 1970

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935 . . .	90,975
Redimibile 3,50 % 1934	97,60
» 3,50 % (Ricostruzione)	81,10
» 5 % (Ricostruzione) . . .	93,20
» 5 % (Riforma fondiaria) . . .	86,175
» 5 % (Città di Trieste) . .	91,35
» 5 % (Beni esteri)	86,10
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	86,425
» 5,50 % » » 1968-83	92,175
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 . . .	98,90
» » » 5,50 % 1976 .	100,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,30
» » » 5,50 % 1977 .	99,65
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) .	98,475
» 5 % (» 1° aprile 1973)	94,45
» 5 % (» 1° aprile 1974)	92,75
» 5 % (» 1° aprile 1975)	91,95
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	91,875
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	91,85
» 5 % (» 1° aprile 1978)	91,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 febbraio 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA	629,50
Dollaro canadese	586,75
Franco svizzero	146,552
Corona danese	83,97
Corona norvegese	88,112
Corona svedese	121,52
Fiorino olandese	173,115
Franco belga	12,673
Franco francese	113,532
Lira sterlina	1514,55
Marco germanico	170,66
Scellino austriaco	24,338
Escudo portoghese	22,13
Peseta spagnola	9,013

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso per smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Umberto Pichierri, nato a Calino (Grecia) il 31 maggio 1941, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione allo esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Torino in data 6 maggio 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Torino.

(1233)

Il dott. Aldo Fava, nato ad Asmara (Eritrea) il 14 giugno 1941, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Modena in data 13 aprile 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Modena.

(1234)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina di presidenti di casse comunali di credito agrario

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

1) il sig. Antonio Passa è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Anagni (Frosinone);

2) il sig. Espartero Angelini è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Assisi (Perugia);

3) il geom. Francesco Buroni è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Cagli (Pesaro);

4) il sig. Pietro Petricca è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montelibretti (Roma).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1970

Il Governatore: CARLI

(1262)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio di obbligazioni per il rimborso di obbligazioni delle serie speciali: 5 % a premi «Elettrificazione ferrovie dello Stato» - 4ª emissione; e 6 % «Ferrovie dello Stato» - 2ª emissione 1965 e 2ª emissione 1965 (2ª tranche), 2ª emissione 1966, 2ª emissione 1966 - 2ª tranche, 2ª emissione 1969; 6 % «Interventi statali» - 1ª emissione e 5ª emissione.

Si notifica che il giorno 16 marzo 1970, alle ore 9, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Quintino Sella, n. 2, Roma, si effettueranno le sottoindicate operazioni:

a) *estrazione a sorte, sulle obbligazioni 5 % a premi serie speciale «Elettrificazione ferrovie dello Stato» - Quarta emissione, di:*

n. 2.160 titoli di L. 12.500
» 6.060 titoli di » 50.000
» 1.880 titoli di » 250.000
» 3.400 titoli di » 500.000

in totale n. 13.500 titoli per il complessivo valore nominale di L. 2.500.000.000;

b) *estrazione a sorte, sulle obbligazioni 6 % serie speciale «Ferrovie dello Stato», di:*

n. 3.305 titoli di L. 50.000
» 2.066 titoli di » 250.000
» 3.453 titoli di » 500.000
» 7.280 titoli di » 1.000.000
» 105 titoli di » 5.000.000
» 45 titoli di » 10.000.000

in totale n. 16.254 titoli per il complessivo valore nominale di L. 10.663.250.000, così ripartiti:

2ª *emissione* 1965 *e* 2ª *emissione* 1965 (2ª *tranche*):

n. 2.210 titoli di L. 50.000
» 1.326 titoli di » 250.000
» 1.768 titoli di » 500.000
» 3.120 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.446.000.000;

2ª *emissione* 1966:

n. 225 titoli di L. 50.000
» 135 titoli di » 250.000
» 570 titoli di » 500.000
» 1.125 titoli di » 1.000.000
» 105 titoli di » 5.000.000
» 45 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.430.000.000;

2ª *emissione* 1966 - 2ª *tranche*:

n. 600 titoli di L. 50.000
» 390 titoli di » 250.000
» 705 titoli di » 500.000
» 1.950 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.430.000.000;

2ª *emissione* 1969:

n. 270 titoli di L. 50.000
» 215 titoli di » 250.000
» 410 titoli di » 500.000
» 1.085 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.357.250.000;

c) *estrazione a sorte, sulle obbligazioni 6 % serie speciale «Interventi statali», di:*

n. 418 titoli di L. 50.000
» 605 titoli di » 100.000
» 586 titoli di » 250.000
» 1.138 titoli di » 500.000
» 4.127 titoli di » 1.000.000

in totale n. 6.874 titoli per il complessivo valore nominale di L. 4.923.900.000, così ripartiti:

1ª *emissione*:

n. 65 titoli di L. 50.000
» 259 titoli di » 250.000
» 486 titoli di » 500.000
» 1.409 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.720.000.000;

5ª *emissione*:

n. 353 titoli di L. 50.000
» 605 titoli di » 100.000
» 327 titoli di » 250.000
» 652 titoli di » 500.000
» 2.718 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.203.900.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione verranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 18 febbraio 1970

(1522)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami a trenta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera del personale di concetto amministrativo dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, 29 dicembre 1956, n. 1507 e 23 maggio 1960, n. 671;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 638;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a trenta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera del personale di concetto amministrativo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi (dotazione dei provveditorati agli studi).

Art. 2.

Dei 30 posti messi a concorso uno è riservato a favore:

A) dei candidati che superino la prova scritta ed orale di lingua tedesca di cui alla lettera *B*) dell'art. 6 e che risultino idonei nelle prove di cui alla lettera *A*) dello stesso articolo;

B) dei candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che sostengano nella lingua suddetta, conseguendo l'idoneità, le prove di cui alla lettera *A*) dell'art. 6 e superino la prova scritta ed orale di lingua italiana di cui alla lettera *B*) dello stesso articolo.

Il posto riservato, che non venisse coperto dai candidati di cui alle lettere *A*) e *B*), sarà conferito agli altri candidati risultati idonei.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) essere in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. Sono altresì validi i diplomi di qualifica per segretario di azienda o addetto alla segreteria di azienda, per contabile di azienda o addetto alla contabilità di azienda e per corrispondente commerciale in lingue estere, rilasciati dagli istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti.

Possono essere ammessi al concorso anche gli impiegati delle carriere esecutive delle amministrazioni dello Stato che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista od equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

B) Avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato:

1. Di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

2. Di anni cinque:

a) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

b) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al rastrellamento delle mine, in condizioni particolarmente rischiose;

c) per il personale della Marina addetto, almeno per tre mesi, alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

l) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri paesi del continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

m) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato servizio in zone d'intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746.

3. Il limite massimo è poi elevato ad anni 39 per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1 si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2 e 3, purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

4. Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi o messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

5. Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40.

6. Per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari e incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40.

7. Il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i muti-

lati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa e gli invalidi assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, e dalle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 3, secondo comma, della legge stessa, e per i mutilati ed invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11 della legge medesima;

c) per le vedove e per gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani dei caduti per servizio, nonchè per le vedove e per gli orfani dei caduti sul lavoro e per i sordomuti di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o di servizio o di lavoro;

d) per i cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

e) per i profughi di cui al n. 2, lettere da *e*) a *l*) del presente articolo, che siano disoccupati.

8. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'amministrazione statale e dei salariati di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

C) Essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso.

E) Avere sempre tenuto buona condotta civile e morale.

F) Avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

G) Avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, quinto comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, divisione 3ª, redatte su carta da bollo da L. 400 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, divisione 3ª, entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati, che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precedente art. 3, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

I candidati, che desiderino concorrere al posto riservato di cui all'art. 2 del presente decreto, sostenendo allo scopo la prova scritta ed orale di lingua tedesca, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso.

I candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che intendano concorrere al posto riservato di cui al precedente comma, possono chiedere nella domanda di sostenere in lingua tedesca tutte le prove di esame. In tal caso debbono dichiarare nella domanda stessa di voler sostenere la prova scritta ed orale di lingua italiana.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, e, per coloro che prestano servizio militare, il visto del comandante del Corpo al quale essi appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopraindicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 6.

Programma d'esame

A) L'esame consterà di tre prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte verteranno:

a) su elementi di diritto civile;

b) su elementi di diritto pubblico;

c) su un tema di cultura riguardante problemi ed aspetti della vita contemporanea.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

1) le materie delle due prime prove scritte;

2) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

3) nozioni sull'ordinamento della scuola e sui servizi centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica istruzione.

La commissione giudicatrice ha facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

B) I candidati che desiderino concorrere al posto riservato a norma dell'art. 2 del presente decreto, oltre alle prove prescritte dalla precedente lettera A), dovranno sostenere una prova scritta e orale di lingua tedesca.

La prova scritta di lingua tedesca consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano, della lunghezza non inferiore a venti righe a stampa. Il brano di lingua tedesca da tradurre in italiano sarà dettato.

La prova orale di lingua tedesca consisterà in una conversazione in cui il candidato dovrà dimostrare di avere piena conoscenza della suddetta lingua.

I candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che desiderino concorrere al posto riservato a norma dell'art. 2 del presente decreto e che abbiano chiesto di sostenere tutte le prove di esame in lingua tedesca, dovranno dimostrare di avere piena conoscenza della lingua italiana mediante una prova scritta ed orale in questa lingua.

La prova scritta di lingua italiana consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco, della lunghezza non inferiore a venti righe a stampa. Il brano di lingua italiana da tradurre in tedesco sarà dettato.

La prova orale di lingua italiana consisterà in una conversazione, in cui il candidato dovrà dimostrare di sapere correttamente parlare la suddetta lingua.

Ai concorrenti saranno assegnate cinque ore per le sopraindicate prove scritte di lingua.

Per le prove medesime sarà consentito l'uso del vocabolario.

Art. 7.

Svolgimento delle prove d'esame

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le date in cui si svolgeranno le prove scritte del concorso saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove scritte e quelle orali del concorso avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà, inoltre, data comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e dei locali in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo da lire 400, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'amministrazione statale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

Ammissione alle prove orali e graduatoria

Alla prova orale di cui alla lettera A) dell'art. 6 del presente decreto saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte indicate nella stessa lettera A) e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Alla prova orale di lingua tedesca o italiana prevista dalla lettera B) dell'art. 6 del presente decreto non saranno ammessi i candidati che abbiano riportato nella relativa prova scritta una votazione inferiore a sei decimi.

Le prove orali non s'intenderanno superate se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

Alla prova orale prevista dalla lettera A) dell'art. 6 del presente decreto non saranno ammessi i candidati cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che, avendo sostenuto in detta lingua, con esito favorevole, le prove scritte di cui alla stessa lettera A), non abbiano superato la prova scritta di lingua italiana.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale, di cui alla lettera A) dell'art. 6 del presente decreto.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore degli ex combattenti e categorie assimilate; invalidi di guerra, civili per fatto di guerra, per servizio; del lavoro e civili; orfani e vedove dei caduti in guerra, o per servizio, o sul lavoro; profughi; sordomuti; capi di famiglia numerosa.

In tale graduatoria non saranno compresi i candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che avendo sostenuto in detta lingua le prove di esame di cui alla lettera A) dell'art. 6, conseguendo l'idoneità, non abbiano superato la prova orale di lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 5, primo e secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le riserve anzidette non possono, complessivamente, superare la metà dei posti messi a concorso.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dal citato art. 5, comma quarto, dello stesso testo unico.

Art. 9.

Termine per la presentazione dei documenti relativi ai titoli preferenziali ed all'elevazione del limite di età.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, divisione 3ª, entro il termine perentorio di giorni 20, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto detta prova, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso, debbono fare pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, divisione 2ª, sotto pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 12, gli appositi documenti elencati nell'art. 10, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini considerati nel precedente comma.

Art. 10.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che abbiano titoli da far valere ai fini dell'elevazione del limite massimo di età, o ai fini della preferenza e della precedenza nella nomina, dovranno produrre, nei termini di cui al precedente art. 9, i seguenti documenti:

1. ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936,

presenteranno, su carta da bollo da L. 400, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 400, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000, in data 1° agosto 1948 dello stato maggiore dell'Esercito, n. 27200/Om., in data 3 luglio 1948, dello stato maggiore della Marina, n. 202860/Od., in data 8 luglio 1948, dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare aggiornati;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

2. mutilati ed invalidi:

a) i mutilati e gli invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940/45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità contratte in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il Mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

d) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

e) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno comprovare la loro qualifica mediante un attestato, su carta da bollo da lire 400, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, a termini della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

3. orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915/18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940/45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini, che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per causa di servizio ed i figli degli invalidi per causa di servizio di prima categoria dovranno produrre una dichiarazione, su carta da bollo da L. 400, della amministrazione da cui il deceduto o l'invalido dipendeva, attestante tale circostanza, ovvero un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

d) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno produrre un attestato rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

4. figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, nonchè lo stato di filiazione;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria, nonchè lo stato di filiazione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni od infermità contratte in conseguenza della deportazione o dello internamento ad opera del nemico dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

d) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, dal quale risulti l'iscrizione del genitore negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Al documento sopraindicato i candidati dovranno allegare un certificato attestante lo stato di filiazione.

5. madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti:

a) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra non rimaritate dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio dovranno produrre, su carta da bollo da L. 400, una dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

b) le madri, le vedove e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 400, della competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

6. profughi:

a) i profughi dai territori di confine, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire una attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 400, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 400;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato, su carta da bollo da L. 400, dal Ministero degli affari esteri;

e) i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri paesi africani che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 400;

f) i profughi disoccupati dovranno produrre, inoltre, un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

7. decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra:

i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

8. perseguitati politici e razziali:

coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 400, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza. I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente comunità israelitica.

9. coniugati:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

10. dipendenti dalle amministrazioni dello Stato:

a) gli impiegati e gli operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta da bollo da L. 400, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici. Gli impiegati di ruolo che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre il relativo attestato rilasciato dalle amministrazioni che hanno organizzato i corsi medesimi;

b) gli impiegati non di ruolo delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

c) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

d) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 8, lettera *c*) dell'art. 2 del presente decreto dovranno produrre copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia od estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciata dall'autorità militare competente;

e) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi non disciplinari, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

f) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, dell'autorità militare.

11. Titolari di assegno di benemerenza:

i titolari dell'assegno di benemerenza di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 21 aprile 1967, n. 261, dovranno produrre un certificato rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno.

I documenti di cui al precedente n. 9 ed alle lettere *a*) e *b*) del n. 10 dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i candidati avranno sostenuto la prova orale.

Ai fini del beneficio della precedenza nella nomina (riserva del posto) gli appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti, profughi) che siano disoccupati, dovranno produrre il certificato di iscrizione negli appositi elenchi istituiti per ciascuna delle suddette categorie ai sensi dell'art. 19 della legge medesima presso gli uffici provinciali del lavoro.

Art. 11.

Pubblicazione delle graduatorie

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria generale di merito formata dalla commissione esaminatrice e saranno dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o fare pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) *titolo di studio*: diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 3, lettera *A*.

In luogo di detto diploma, è data facoltà ai candidati di produrre, ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la copia autentica di esso, purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

L'autenticazione della copia del diploma del titolo di studio può essere fatta, ai sensi dell'art. 14 della citata legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale deve essere depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Qualora il titolo di studio sia stato conseguito in scuole parificate o legalmente riconosciute aventi sede fuori della provincia di Roma, le firme dei capi di dette scuole sui diplomi originali debbono essere legalizzate dal Provveditore agli studi competente per territorio, ai sensi dell'art. 16 della legge sopraindicata.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 400, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

In caso di smarrimento o distruzione il diploma deve essere sostituito da un certificato rilasciato, su carta legale, dal Provveditore agli studi, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 febbraio 1969, n. 15.

Il certificato indicato nel comma precedente dovrà contenere esplicita menzione del suo valore sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale smarrito.

B) *Estratto* (non è ammesso il certificato) *dell'atto di nascita*, rilasciato su carta da bollo da L. 400, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione abbia compiuto 18 anni o non oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3, lettera *B*).

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) *Certificato di cittadinanza italiana*, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

D) *certificato di godimento dei diritti politici*, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici.

E) *Certificato generale del casellario giudiziale*, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) *Certificato medico*, su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra, mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e categorie assimilate, per i mutilati e gli invalidi per servizio, per i mutilati e gli invalidi civili e per i mutilati e gli invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 6, n. 3, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e dell'art. 6, n. 3, della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura del suo grado d'invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dello impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

G) *documento militare*: copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 9) o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da lire 400, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi). Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato, su carta da bollo da L. 400, dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, su carta da bollo da L. 400.

I candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che concorrono al posto riservato di cui allo art. 2 del presente decreto, nei modi indicati nella lettera *B*) di tale articolo, dovranno inoltre produrre:

H) certificato da cui risulti che il candidato è cittadino italiano di lingua tedesca. Tale certificato dovrà essere rilasciato, su carta da bollo da L. 400, dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati, impiegati e operai di ruolo delle amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile prevista dall'art. 11, n. 10, lettera *a*), salvo che non l'abbiano già presentata per i fini considerati nell'art. 10.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 400, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere inoltre la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), e *F*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, sempre che questi siano stati riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 13.
Nomina in prova

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di vice segretario.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene mantenuto il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Trascorso il periodo di prova, i vice segretari in prova, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Art. 14.
Sedi di assegnazione

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio negli uffici scolastici provinciali.

Il presente decreto - che è stato adottato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con la legge 2 aprile 1968, n. 482 - sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1969
Registro n. 97, foglio n. 189

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 400

Al Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 3ª - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . ., chiede di essere ammesso al concorso per esami a trenta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera del personale di concetto amministrativo dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 23 settembre 1969.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (1) . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali . . . .; (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . conseguito presso l'istituto . . . . in data . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari; la sua posizione è la seguente: . . . .;

7) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione (3);

8) Non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data . . . .

Firma . . . .

(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. Sia la firma del notaio che quella dei funzionari predetti non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme prevista dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio, e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del Corpo al quale essi appartengono).

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per le prove scritte ed orali ed ogni altra eventuale comunicazione: . . . . (indicare anche il numero del codice di avviamento postale).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) I candidati che intendano concorrere al posto riservato a norma dell'art. 2 del bando, devono impegnarsi ad assumere servizio, in caso di nomina, presso gli uffici scolastici della Regione Trentino-Alto Adige.

I candidati che siano impiegati della carriera esecutiva delle amministrazioni statali con la qualifica di archivista o equiparata, debbono dichiarare di possedere tale qualifica e di avere inoltre conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Gli aspiranti che intendano concorrere al posto riservato a norma dell'art. 2 del bando, debbono dichiarare di voler sostenere la prova scritta ed orale di lingua tedesca.

I candidati cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che concorrono al posto riservato di cui all'art. 2 del bando e desiderino effettuare tutte le prove d'esame in tedesco, dovranno farne espressa richiesta nella domanda, dichiarando altresì di volere sostenere la prova scritta ed orale di lingua italiana.

(578)

Riapertura dei termini per la partecipazione al concorso ad un posto di professore aggregato per il gruppo « Botanica » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Trieste.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 25 luglio 1966, n. 585, istitutiva del ruolo dei professori aggregati;

Visto l'art. 25 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 460, concernente la partecipazione di cittadini stranieri ai concorsi a posti del ruolo dei professori aggregati;

Visto il decreto ministeriale del 18 febbraio 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 15 aprile 1969, con il quale è stato bandito, tra gli altri, un concorso ad un posto del ruolo dei professori aggregati per il gruppo di materie « Botanica » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Trieste (concorso « EE-47 »);

Rilevato che non è stata presentata nei termini alcuna domanda di partecipazione al predetto concorso;

Vista la delibera della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Trieste, con la quale viene richiesta la riapertura dei termini del concorso;

Decreta:

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande e dei titoli per la partecipazione al concorso ad un posto del ruolo dei professori aggregati per il gruppo di materie « Botanica » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Trieste, bandito con decreto ministeriale 18 febbraio 1969.

Il gruppo è costituito dalle seguenti materie: botanica; fisiologia vegetale; ecologia vegetale; citologia.

I cittadini italiani che intendono partecipare al concorso dovranno far pervenire al Ministero (Direzione generale istruzione universitaria - Divisione 1ª - Ufficio professori aggregati) la domanda documentata di partecipazione al concorso ed una serie delle pubblicazioni entro il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati stranieri o apolidi dovranno far pervenire al Ministero la domanda documentata di partecipazione al concorso ed una serie delle pubblicazioni entro il termine di giorni novanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La partecipazione al concorso è disciplinata dalle norme contenute nel citato decreto ministeriale 18 febbraio 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 15 aprile 1969, che si intendono qui integralmente richiamate.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 dicembre 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1970
Registro n. 5, *foglio n.* 146

(1560)

Riapertura dei termini per la partecipazione al concorso ad un posto di professore aggregato per il gruppo « Materie zoologiche » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 25 luglio 1966, n. 585, istitutiva del ruolo dei professori aggregati;

Visto l'art. 25 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 460, concernente la partecipazione di cittadini stranieri ai concorsi a posti del ruolo dei professori aggregati;

Visto il decreto ministeriale del 18 febbraio 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 15 aprile 1969, con il quale è stato bandito, tra gli altri, un concorso ad un posto del ruolo dei professori aggregati per il gruppo « Materie zoologiche » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma (concorso « EE-42 »);

Rilevato che non è stata presentata nei termini alcuna domanda di partecipazione al predetto concorso;

Vista la delibera della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma dell'8 luglio 1969, con la quale viene richiesta la riapertura dei termini del concorso;

Decreta:

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande e dei titoli per la partecipazione al concorso ad un posto del ruolo dei professori aggregati per il gruppo « Materie zoologiche » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma, bandito con decreto ministeriale 18 febbraio 1969.

I cittadini italiani che intendono partecipare al concorso dovranno far pervenire al Ministero (Direzione generale istruzione universitaria - Divisione I - Ufficio professori aggregati) la domanda documentata di partecipazione al concorso ed una serie delle pubblicazioni entro il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati stranieri o apolidi dovranno far pervenire al Ministero la domanda documentata di partecipazione al concorso ed una serie delle pubblicazioni entro il termine di giorni novanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La partecipazione al concorso è disciplinata dalle norme contenute nel citato decreto ministeriale 18 febbraio 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 15 aprile 1969, che si intendono qui integralmente richiamate.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1970
Registro n. 5, *foglio n.* 145

(1561)

Commissione giudicatrice del concorso, per esami e titoli, ad un posto di direttore didattico in prova, nelle scuole elementari di lingua ladina della provincia di Bolzano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti il testo unico ed il regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvati rispettivamente, con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 e con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e le successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 5 febbraio 1934, n. 439;

Veduto il regio decreto 7 febbraio 1935, n. 131;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1946, n. 432;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555;

Veduto l'art. 87 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Veduto l'art. 1 della legge 10 aprile 1954, n. 164;

Veduta la legge 22 novembre 1956, n. 1435;

Veduti il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed il relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Veduta la legge 20 luglio 1961, n. 831, e il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, concernenti le retribuzioni del personale statale;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, relativo ai compensi spettanti ai componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Veduto l'art. 8 della legge 23 maggio 1964, n. 380, recante disposizioni circa il reperimento del numero dei posti da assegnare mediante concorso ordinario;

Veduta la legge 9 agosto 1967, n. 805, relativa all'incremento del ruolo organico dei direttori didattici;

Veduto il decreto ministeriale 10 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1969, registro n. 39, foglio n. 176, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 1° luglio 1969, con il quale è stato bandito il concorso ordinario per esami e per titoli ad un posto di direttore didattico in prova nelle scuole elementari delle valli ladine, riservato ai maestri appartenenti al ruolo speciale degli insegnanti delle scuole elementari delle valli ladine della provincia di Bolzano;

Ritenuta l'opportunità di nominare la commissione giudicatrice del concorso predetto, compreso il membro aggregato, di cui all'art. 5, ultimo comma, del bando di concorso;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, è composta dalle seguenti persone:

1. Santinello prof. Giovanni, titolare straordinario di storia della filosofia della facoltà di magistero dell'Università di Padova;
2. Spadaro dott. Salvatore, ispettore generale del Ministero della pubblica istruzione;
3. Magliulo prof. Costantino, ispettore centrale per l'istruzione elementare;
4. Bronzo prof. Oddo, ordinario di materie letterarie nel liceo ginnasio di lingua italiana di Vipiteno;
5. Waldthaler prof. Giuseppe, ordinario di materie giuridiche ed economiche nell'istituto tecnico commerciale di lingua tedesca di Bolzano;
6. Crazzolara prof. Edoardo, membro aggregato, ordinario di materie letterarie, preside incaricato nella scuola media di Badia La Villa.

Le mansioni di segretario saranno disimpegnate dalla dottoressa Macaluso Maria nata Podimani (direttore di sezione - Direzione generale istruzione elementare).

La spesa relativa al pagamento dei compensi ai componenti della commissione, stabiliti in base al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, graverà sul capitolo 1094 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1969 nella misura di L. 200.000 (duecentomila).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 ottobre 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1969
Registro n. 97 Pubblica istruzione, foglio n. 205

(1176)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Concorso, per esami, a otto posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 343, concernente la revisione dei ruoli organici del Ministero del commercio con l'estero;

Ritenuta la necessità di indire un concorso per esami ad otto posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a otto posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

I) sia cittadino italiano, col godimento dei diritti di elettorato attivo politico;

II) abbia compiuto, alla data di scadenza del termine previsto nel presente bando per la presentazione della domanda, il diciottesimo anno di età e non superato il trentaduesimo, salvo quanto stabilito nel successivo art. 3;

III) abbia sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

IV) sia di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

V) sia fornito di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di laurea in giurisprudenza;
diploma di laurea in scienze politiche;
diploma di laurea in economia e commercio;
diploma di laurea in scienze economiche e marittime;
diploma di laurea in scienze applicate alla carriera diplomatica e consolare;
diploma di laurea in economia e diritto conseguita presso l'Istituto universitario di economia e commercio di Venezia;
diploma di laurea in scienze coloniali conseguita presso l'Istituto universitario orientale di Napoli;
diploma di laurea in lingue e civiltà orientali a indirizzo storico-politico conseguita presso l'Istituto universitario orientale di Napoli;
diploma di laurea in scienze economiche e bancarie conseguita presso l'Università di Siena;
diploma di laurea in scienze statistiche e demografiche o in scienze statistiche e attuariali.

Possono partecipare al concorso ai sensi del quarto comma dell'art. 161 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, anche gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

VI) abbia ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

VII) non sia incorso nella destituzione e non sia stato dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

VIII) non sia incorso nella decadenza dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 3.

Il limite di trentadue anni di età, previsto nel precedente art. 2, è elevato:

1) - *a*) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di 5 anni:

c) per coloro i quali, trovandosi in servizio militare, ovvero in qualità di militarizzati, abbiano parteciparto ad operazioni di guerra;

d) per coloro che rivestano la qualifica di partigiani combattenti o di reduci dalla prigionia o di cittadini deportati dal nemico;

e) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104), per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori, sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri (legge 29 ottobre 1960, n. 1306) e per i profughi rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319);

g) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Santa Orsola e di Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 2 aprile 1948, n. 364);

3) a 39 anni:

h) per gli ex combattenti od assimilati che siano stati decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

i) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233 e art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267), salvo, se più favorevole, l'applicazione dei benefici previsti per i coniugati con prole fino al limite massimo di anni 40.

Le elevazioni di cui ai due precedenti commi si cumulano fra loro, purchè complessivamente non superino i 40 anni di età;

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante;

l) per coloro che ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzioni razziali.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 (art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25), fermo restando, per detti concorrenti, il limite massimo di anni 40 di età.

Il suindicato limite massimo di età è infine aumentato nei confronti degli assistenti universitari nella misura prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, purchè non si superino complessivamente gli anni 40;

5) a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante;

m) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli aventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate (legge 3 aprile 1958, n. 467), per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto-legge 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni per i mutilati e invalidi civili (legge 5 ottobre 1962, n. 1539), per le vedove e per gli orfani dei caduti per servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288) per i profughi che siano anche disoccupati (legge 27 febbraio 1958, n. 130), nonchè per i mutilati e gli invalidi del lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851) e per gli appartenenti alle altre categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

6) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

n) degli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestano la qualifica di impiegati civili statali di ruolo;

o) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

p) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, firmata dall'aspirante di proprio pugno e redatta su carta da bollo di L. 400 in conformità dell'unito schema esemplificativo (Allegato 1), dovrà pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali, viale America - Roma, entro il termine di sessanta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; non si terrà conto delle domande pervenute oltre il termine suddetto, anche se spedite per posta o con altro mezzo entro il termine medesimo.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e, se nati all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) se abbiano, o meno, riportato condanne penali;

e) il titolo di studio posseduto, l'anno di conseguimento, l'università o l'istituto che lo ha rilasciato e la città in cui ha sede l'università o l'istituto stesso;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso altre pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione (destituzione, dispensa o decadenza) di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

i) il comune di residenza ed il loro preciso recapito;

l) la lingua estera (francese o inglese o tedesca) nella quale intendono sostenere la prova scritta obbligatoria e le altre lingue estere, tra quelle indicate nel successivo art. 8, nelle quali desiderino eventualmente sostenere la prova orale facoltativa.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero del commercio con l'estero.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo in cui essi risiedono o da un notaio. Qualora l'aspirante risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio e, per coloro che prestano servizio militare, il visto del comandante del Corpo al quale essi appartengono.

La data di arrivo della domanda sarà certificata, ad ogni effetto, dal timbro a calendario del Ministero del commercio con con l'estero, Direzione generale del personale e degli affari generali.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, può essere disposta, con decreto motivato del Ministro, la esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 5.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà costituita ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Le prove di esame del concorso avranno luogo in Roma.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e della sede in cui si svolgeranno le prove stesse.

Art. 7.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduti:

carta d'identità;
tessera postale;
passaporto;
patente automobilistica;
porto d'armi;
libretto o tessera ferroviaria personale (per i candidati dipendenti da amministrazioni statali e per i loro familiari);
fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 8.

Le prove d'esame verteranno sulle seguenti materie:

I. — *Prove obbligatorie*:

1) scritte (tre);

a) economia politica, politica economica e finanziaria;

b) tecnica degli scambi e dei rapporti finanziari con l'estero;

c) traduzione in lingua francese, o inglese o tedesca a scelta del candidato. E' consentito l'uso del vocabolario;

2) orale:

a) materia oggetto delle prove scritte;

b) diritto pubblico interno (costituzionale e amministrativo);

c) diritto privato;

d) diritto internazionale;

e) geografia economica;

f) ordinamento e attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero. Nozioni sulla contabilità generale dello Stato. Nozioni di statistica.

II. — *Prova facoltativa*:

Il candidato può chiedere che, in aggiunta alla prova orale obbligatoria, gli sia consentito di sostenere una prova orale in una o nelle altre due lingue estere indicate nel n. 1), lettera *c*), del presente articolo.

Art. 9.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è data dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Al candidato, che avrà sostenuto con esito favorevole la prova facoltativa in una o nelle altre due lingue estere, la commissione assegnerà un maggior numero di punti, non superiore a 0,50 per ciascuna lingua, da aggiungere alla votazione complessiva di cui al precedente comma.

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito in base ai risultati conseguiti nelle varie prove di esame. In caso di parità, sarà tenuto conto delle disposizioni contenute nell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

Agli effetti della concessione dell'elevazione dei limiti di età, e delle preferenze e precedenze nella nomina, i candidati che abbiano superato anche la prova orale e che intendano avvalersi dei suindicati benefici, dovranno far pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dalla data in cui avranno ricevuto apposito invito dall'amministrazione.

Per la decorrenza dei termini varrà la data apposta dall'ufficio postale sulla cartolina di ricevuta di ritorno.

A tal fine i candidati ex combattenti o appartenenti alle categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, con l'annotazione delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazione, da rilasciarsi dai competenti distretti militari.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione rilasciata dal competente distretto militare.

I mutilati e gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, e per atti di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia, dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè i mutilati di guerra alto-atesini e loro congiunti di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o dell'indennità o il titolo a conseguirla indicato nelle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra sulla base dei documenti di cui alle sopracitate lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*).

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto oppure i documenti istituiti con decreto ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciati dall'amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

I mutilati ed invalidi del lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dovranno presentare un attestato della loro condizione in carta legale, rilasciato dalle sezioni provinciali dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro.

I mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'articolo 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e gli orfani dei caduti in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè gli orfani dei deceduti per causa di servizio, di guerra o attinente alla guerra, prestato nelle forze armate, della sedicente repubblica sociale Italiana, nonchè

gli orfani di guerra alto-atesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Le vedove e gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure mediante attestato rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il coniuge o genitore deceduto per causa di servizio.

I figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i figli dei mutilati o degli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i figli dei mutilati e degli invalidi in seguito ai fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, numero 654, nonchè i figli dei mutilati di guerra alto-atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato oppure un certificato del sindaco del comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili dei caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

I figli dei mutilati o degli invalidi per servizio dovranno produrre un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato, rilasciato al nome del padre del candidato, dall'amministrazione al servizio della quale il genitore ha contratto l'invalidità.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanza, mediante attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi della Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 oppure la dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, numero 1117.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) oppure la dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, numero 1117.

Gli alto-atesini di cui alla lettera *g*) dell'art. 3, dovranno presentare i documenti di rito.

I decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione.

Gli aspiranti, che intendano far valere a qualsiasi titolo le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi dalla data di invito.

Coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzioni razziali, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato rilasciato dal rettore della università o dal capo dello istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica da loro rivestita.

I concorrenti impiegati statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o d'integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'amministrazione competente, contenente la eventuale votazione riportata.

I profughi disoccupati dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione.

I candidati che beneficiano della disposizione di cui alla lettera *p*) dell'art. 3 del presente decreto, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dalla autorità militare competente.

Ad ogni modo gli aspiranti potranno produrre ogni altro documento comprovante eventuali diritti di precedenza o preferenza ai fini della nomina nonchè agli effetti dell'elevazione del limite di età.

Tutti i documenti sopraindicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo.

Le riserve dei posti non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso, ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

Sulla base di detta graduatoria, tenendo conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni, sarà formata la graduatoria generale.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria così formulata e nomina i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero e di detta pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si faranno successivamente vacanti.

Art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali, nel termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, da quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti in regola con le leggi sul bollo:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, rilasciato dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, attestante che l'aspirante gode dei diritti politici o che non è incorso in alcuna delle cause che ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) originale, o copia autentica, del diploma di laurea tra quelli previsti dall'art. 2 del presente bando.

In sostituzione del predetto documento è consentito di presentare il certificato provvisorio rilasciato dall'università in luogo del diploma originale e contenente l'indicazione che esso sostituisce, a *tutti gli effetti, il diploma medesimo.*

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1948, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma stesso.

I concorrenti che rivestono la qualifica di impiegati delle carriere di concetto, per avvalersi della disposizione di cui al quarto comma dell'art. 161 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono tenuti a presentare il diploma originale di istituto di istruzione secondaria di 2° grado o la relativa copia autentica;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il competente tribunale. Il predetto documento non può essere sostituito col certificato penale;

f) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti o imperfezioni che possano diminuire il rendimento in servizio e che si è sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso in cui l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere particolarmente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale è indetto il concorso.

Le firme apposte su tutti i documenti indicati alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), dall'ufficiale dello stato civile, dal sindaco, dal notaio, dal segretario della procura della Repubblica, dal medico provinciale, dal medica militare o dall'ufficiale sanitario non sono soggette a legalizzazione ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1958, n. 15.

I mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio, produrranno un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenente, ai sensi dell'art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, oltre la descrizione delle attuali condizioni dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura e il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute e incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

g) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva;

I documenti previsti dalle lettere *b*), *c*), *e*), *f*), di cui al presente art. 12 e lo stato di famiglia se non esibito in precedenza ai fini dell'art. 10, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo.

I candidati dichiarati indigenti possono produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *e*), *f*), in carta libera, purchè nei documenti stessi sia apposta l'annotazione relativa allo stato di indigenza, con citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I candidati che, alla data del presente decreto, siano impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato potranno produrre solo i documenti indicati sotto le lettere *d*), *f*), *g*), del presente articolo. Dovranno, peraltro, presentare la copia dello stato di servizio rilasciato dall'amministrazione di appartenenza, ed una attestazione della stessa, dalla quale risulti, oltre alle mansioni svolte dai candidati, se i medesimi siano stati o meno sottoposti a procedimenti disciplinari.

I candidati che si trovino alle armi potranno esibire, in luogo dei documenti indicati alle lettere *b*), *f*), *g*), del presente articolo, un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante il loro stato di cittadini italiani e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri.

Art. 13.

I vincitori del concorso, in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati consiglieri di 3ª classe in prova ed assunti nel servizio di prova per il periodo di mesi sei, eventualmente prorogabile di altri sei mesi, trascorso il quale, se riconosciuti idonei e giudicati favorevolmente dal consiglio di amministrazione, verranno nominati in ruolo con la qualifica di consigliere di 3ª classe.

Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Durante il periodo di prova saranno corrisposti agli assunti in servizio il trattamento economico della qualifica di consigliere di 3ª classe e le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni di legge, oltre al rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la sede di servizio.

Art. 14.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente bando, valgono le norme contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 ottobre 1969

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1970
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 6

Schema esemplificativo della domanda
da compilare su carta da bollo

Al Ministero del Commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - Viale America (E.U.R.) - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a otto posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva di codesto Ministero.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (in caso di non iscrizione o di cancellazione, indicare i motivi);

c) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);

d) di essere in possesso del diploma di . . . . conseguito l'anno . . . . . presso l'università (o istituto) . . . . avente sede a . . . . (indicare eventualmente anche la via);

e) di avere (o non avere) prestato servizio presso altra pubblica amministrazione (in caso positivo, specificare l'amministrazione e la qualifica di appartenenza) e, comunque, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da pubblico impiego, nè di essere incorso nella decadenza per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

f) di voler sostenere la prova scritta obbligatoria di lingua estera in . . . . (specificare se francese, o inglese, o tedesca), nonchè la prova orale facoltativa di lingua estera in . . . . e in . . . .;

g) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella seguente posizione: . . . .

h) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso in quanto . . . .

Il sottoscritto, infine, desidera che ogni eventuale comunicazione relativa al concorso gli venga inviata al seguente indirizzo: . . . .

Data . . . .

Firma
. . . .
Autenticazione della firma

(1130)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito e dei vincitori del concorso per titoli ed esami a quarantacinque posti di consigliere di 3ª classe in prova.

All'albo dell'Istituto centrale di statistica, Roma, via Cesare Balbo n. 16, è stata affissa la deliberazione n. 97/P del 30 gennaio 1970, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito e dei vincitori del concorso per titoli ed esami a quarantacinque posti di consigliere di 3ª classe in prova riservato a laureati in scienze statistiche e demografiche, in scienze statistiche e attuariali, in scienze matematiche, in matematica e fisica, in matematica, in fisica, in chimica, nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Istituto centrale di statistica, indetto con deliberazione n. 1058/P del 30 novembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1969.

(1525)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito e dei vincitori del concorso per titoli ed esami a settanta posti di ufficiale aggiunto di statistica in prova.

All'albo dell'Istituto centrale di statistica, Roma, via Cesare Balbo n. 16, è stata affissa la deliberazione n. 98/P del 30 gennaio 1970, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito e dei vincitori del concorso per titoli ed esami a settanta posti di ufficiale aggiunto di statistica in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Istituto centrale di statistica, indetto con deliberazione n. 466/P del 27 maggio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 5 luglio 1968.

(1526)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei e vincitori del concorso per esami ad otto posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova.

Nel Bollettino ufficiale n. 2 del mese di febbraio 1970 è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 20 novembre 1969 con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei e vincitori del concorso per esami ad otto posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità, indetto con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1969, registro n. 4, foglio n. 81 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 18 aprile 1969.

(1523)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Commissioni esaminatrici compartimentali per il pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquecento posti di conduttore in prova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1969, n. 17724, registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1969, registro n. 53, bilancio Trasporti, foglio n. 335, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli, a complessivi cinquecento posti di conduttore in prova per i compartimenti sotto indicati:

Delibera:

Le commissioni esaminatrici per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, nei compartimenti sottoindicati, sono composte come segue:

COMPARTIMENTO DI TORINO

Presidente:

Midolo dott. ing Corrado, ispettore capo.

Membri:

Parlato dott. Carmelo, ispettore principale;
Genon rag. Giovanni Battista, capo personale viaggiante superiore.

Segretario:

Fabbro Luisa, coadiutore capo.

COMPARTIMENTO DI MILANO

Presidente:

Lusco dott. ing. Leopoldo, ispettore Capo.

Membri:

Siviglia dott. ing. Giacinto, ispettore principale;
Serventi Aldo, capo stazione superiore.

Segretario:

Guareschi Silvio, coadiutore capo.

COMPARTIMENTO DI VERONA

Presidente:

Naletto dott. ing. Giorgio, ispettore capo.

Membri:

Leonardi dott. Vincenzo, ispettore principale;
Falco Giobatta, capo personale viaggiante superiore;
Calà Salvatore, interprete principale, membro aggiunto per la lingua tedesca.

Segretario:

Lastri Francesco, coadiutore capo.

COMPARTIMENTO DI TRIESTE

Presidente:

Romeo dott. Giuseppe, ispettore capo.

Membri:

Gallo dott. ing. Vincenzo, ispettore capo;
Ronsisvalle Giovanni, capo personale viaggiante superiore.

Segretario:

Bortolussi Gabriele, coadiutore capo.

COMPARTIMENTO DI VENEZIA

Presidente:

Lanzone dott. Tito, ispettore capo superiore.

Membri:

Labianca dott. ing. Francesco, ispettore principale;
Zivoli Giuseppe, capo gestione superiore.

Segretario:

Monopoli Sergio, segretario capo.

COMPARTIMENTO DI GENOVA

Presidente:

Tommasi dott. ing. Vincenzo, ispettore capo.

Membri:

Cavanna dott. Mario, ispettore principale;
Martino Felice, capo personale viaggiante superiore.

Segretario:

Bertagna Luigi, segretario capo.

COMPARTIMENTO DI BOLOGNA

Presidente:

Manfrini dott. Marcello, ispettore capo.

Membri:
Marchesi dott. Marcello, ispettore principale;
Collina Luigi, capo personale viaggiante superiore.

Segretario:
Giovannini Gualtiero, coadiutore capo.

COMPARTIMENTO DI FIRENZE

Presidente:
Mannucci dott. ing. Virgilio, ispettore capo.

Membri:
Spagnolo dott. Marcellino, ispettore principale;
Pace Primo, capo personale viaggiante superiore.

Segretario:
Giovacchini Brunero, coadiutore capo.

COMPARTIMENTO DI ANCONA

Presidente:
Fiorani dott. Enzo, ispettore capo.

Membri:
Gianturco dott. Vincenzo, ispettore principale;
Pergolari Adelmo, capo personale viaggiante superiore;

Segretario:
Melito Pasquale, segretario capo.

COMPARTIMENTO DI ROMA

Presidente:
Piccinini dott. ing. Marcello, ispettore capo.

Membri:
D'Annibali dott. Enzo, ispettore principale;
Di Fonzo Pasquale, capo personale viaggiante superiore.

Segretario:
Zavarise rag. G. Battista, segretario superiore 1ª classe.

COMPARTIMENTO DI NAPOLI

Presidente:
Rettino dott. ing. Vincenzo, ispettore capo.

Membri:
Manganelli dott. Domenico, ispettore principale;
Mettieri dott. Guido, capo gestione superiore.

Segretario:
Gasdia dott. Ugo, segretario capo.

COMPARTIMENTO DI BARI

Presidente:
Giardina dott. Gaetano, ispettore capo.

Membri:
Stradiota dott. Giuseppe, ispettore principale;
Rossano Umberto, capo personale viaggiante superiore.

Segretario:
Fiorentino Nicola, coadiutore capo.

COMPARTIMENTO DI REGGIO CALABRIA

Presidente:
Della Bella dott. Enrico, ispettore capo

Membri:
Cuzzupoli dott. Alessandro, ispettore principale;
Locatelli rag. Cipriano, ispettore principale.

Segretario:
Geria Antonino, segretario superiore.

COMPARTIMENTO DI PALERMO

Presidente:
Volpe dott. ing. Giuseppe, ispettore capo.

Membri:
Marra dott. Settimio, ispettore principale;
Matta rag. Adinolfo, capo stazione superiore.

Segretario:
Camilleri rag. Giovanni, segretario capo.

COMPARTIMENTO DI CAGLIARI

Presidente:
Serafini dott. Ettore, ispettore capo.

Membri:
Mazzone dott. ing. Romano, ispettore principale;
Loddo Giovanni, capo stazione superiore.

Segretario:
Poddu Dario, coadiutore capo.

Roma, addì 31 gennaio 1970

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(1125)

Sottocommissioni esaminatrici compartimentali del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi mille posti di aiuto macchinista in prova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1969 n. 10849, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1969, registro n. 53, Ufficio riscontro ferrovie, foglio n. 251, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli a complessivi mille posti di aiuto macchinista in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per i compartimenti sottoindicati;

Delibera:

Per l'espletamento del pubblico concorso a mille posti di aiuto macchinista in prova, citato nelle premesse, sono nominate le seguenti sottocommissioni esaminatrici:

COMPARTIMENTO DI TORINO

1ª *sottocommissione*:
Micciché ing. Carlo, ispettore 1ª classe, membro;
Vercesi Pasquale, capo tecnico superiore a. r., membro;
Maccario geom. Mario, segretario capo, segretario.

2ª *sottocommissione*:
Razè dott. Giuseppe, ispettore principale, membro;
Lepore p. i. Gaetano, capo tecnico sovr. a. r., membro;
Rizzoli dott. prof. Sergio, segretario capo, segretario.

COMPARTIMENTO DI MILANO

1ª *sottocommissione*:
Di Lembo dott. Michele, ispettore principale, membro;
Vecchietti p. i. Giovanni, capo tecnico sovr., membro;
Rinaldi rag. Giuliano, segretario capo, segretario.

2ª *sottocommissione*:
Della Selva dott. ing. Andrea, ispettore 1ª classe, membro;
Gitto Luigi, capo dep. sovr. a. r., membro;
Barbieri Luigi, coadiutore capo, segretario.

3ª *sottocommissione*:
Di Martino dott. ing. Vincenzo, ispettore 1ª classe, membro;
Urbano Aurelio, capo dep. sovr., membro;
Stella Teresa n. Guaiti, segretario capo, segretario.

4ª *sottocommissione*:
Stracuzzi dott. ing. Edoardo, ispettore 1ª classe, membro;
Chiarot p. i. Ennio, capo tecnico superiore, membro;
Maccari Armando, coadiutore capo, segretario.

5ª *sottocommissione*:
Cerrito dott. Antonino, ispettore principale, membro;
Camillo p. i. Giuseppe, capo tecnico superiore, membro;
Gavioli Dialma, coadiutore capo, segretario.

6ª *sottocommissione*:
Violante dott. ing. Renato, ispettore principale, membro;
Alberici p. i. Lanfranco, capo tecnico superiore, membro;
Fenaroli Andrea, coadiutore capo, segretario.

COMPARTIMENTO DI VENEZIA

Munzi ing. Remo, ispettore capo, membro;
Meneghelli Giordano, capo deposito superiore, membro;
Noto Francesco, coadiutore capo, segretario.

COMPARTIMENTO DI FIRENZE

Adinolfi dott. Attilio, ispettore principale, membro;
Perrone Osvaldo, capo tecnico superiore, membro;
Molli Luciano, coadiutore capo, segretario.

COMPARTIMENTO DI ROMA

1ª *sottocommissione*:
Pietrosanti dott. ing. Tommaso, ispettore capo, membro;
Quattrini p. i. Giorgio, capo tecnico sovr., membro;
Paganini Giorgio, segretario superiore, segretario.

2ª *sottocommissione*:
Cianfarani dott. Giorgio, ispettore principale, membro;
Muscarà p. i. Giuseppe, capo tecnico superiore, membro;
Russo Armando, coadiutore capo, segretario.

COMPARTIMENTO DI NAPOLI

1ª *sottocommissione*:
Adamo dott. ing. Giulio, ispettore principale, membro;
Coppola p. i. Cesare, capo tecnico superiore, membro;
Di Scala Vittorio, coadiutore capo, segretario.

2ª *sottocommissione*:
Calabrese dott. ing. Vittorio, ispettore 1ª classe, membro;
Celeste p. i. Umberto, capo tec. sup., membro;
Damiani Riccardo, segretario capo, segretario.

COMPARTIMENTO DI PALERMO

1ª *sottocommissione*:
D'Angelo dott. ing. Giovanni, ispettore capo, membro;
Foti p. i. Vincenzo, capo tecnico sovr., membro;
Maiani dott. Vincenzo, segretario capo, segretario.

2ª *sottocommissione*:
Ferrante dott. Antonino, ispettore principale, membro;
Catanese dott. Vincenzo, capo tecnico superiore, membro;
Guagliano dott. Giovanni, segretario capo, segretario.

Roma, addì 25 gennaio 1970

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(1126)

MINISTERO DELL'INTERNO

AMMINISTRAZIONE PER LE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI ITALIANE ED INTERNAZIONALI

Nomina di un membro aggregato alla commissione giudicatrice del concorso pubblico a sette posti di operaio, con la qualifica di conducente di automezzi.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1340;

Visto il decreto del 30 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1969, registro n. 7 Interno, foglio n. 333, in *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 2 maggio 1969 con cui è stato indetto un concorso pubblico per la nomina nella 2ª categoria (operai qualificati ex coeff. 157) della pianta organica degli operai della A.A.I., a sette posti di operaio in prova con qualifica professionale di conducente di automezzi;

Visto il decreto del 1° settembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1969, registro n. 22 Interno, foglio n. 74, con cui è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Considerato che occorre aggregare alla commissione di cui trattasi un membro aggiunto per il giudizio sull'esperimento pratico di cui all'art. 5 del suddetto bando del 30 dicembre 1968;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

L'operaio permanente specializzato dell'A.A.I. (1ª categoria - ex coeff. 167) sig. Fabio Palma, è aggregato alla commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, per il giudizio sull'esperimento pratico previsto dall'art. 5 del suddetto bando del 30 dicembre 1968.

Al predetto membro aggregato saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 ottobre 1969

Il presidente: MONTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1969
Registro n. 26 *Interno, foglio n.* 208.

(1214)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MANTOVA

Sostituzione di un membro della commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Mantova.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2257 del 2 ottobre 1969, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del consorzio di vigilanza igienica avente sede nel comune di Castellucchio;

Vista la lettera del prof. Edoardo Storti, direttore dell'istituto di patologia speciale medica dell'Università di Modena, con la quale fa presente che a causa del proprio trasferimento presso l'Università di Pavia non è disponibile per lo svolgimento del concorso che dovrà essere espletato presso la succitata Università di Modena;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del suddetto componente la commissione giudicatrice;

Vista la terna di docenti universitari formulata dall'ordine dei medici con la nota n. 99/7 del 24 gennaio 1969;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il prof. dott. Mario Coppo, titolare della cattedra di clinica medica dell'Università di Modena, è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse in sostituzione del dott. prof. Edoardo Storti.

Mantova, addì 3 febbraio 1970.

Il medico provinciale: ORLANDO

(1238)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AVELLINO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Avellino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 3136 del 25 giugno 1968 con il quale veniva bandito pubblico concorso per il conferimento di posti di ostetrica condotta dei comuni di: 1) Andretta; 2) Aquilonia; 3) Conza della Campania; 4) Forino; 5) Guardia Lombardi; 6) Mirabella Eclano; 7) Morra De Sanctis; 8) Roccabascerana; 9) S. Martino Valle C.; 10) Trevico; 11) Vallata;

Visto il proprio decreto n. 3136 del 12 dicembre 1969 con il quale si è proceduto ad ammissione ed esclusione delle concorrenti;
Visti gli atti del concorso e riscontrata la loro validità;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate idonee del concorso a posti di ostetrica condotta di cui in narrativa:

1. Catauro Pasqualina	punti	72,40	su 120
2. Stanco Elsa .	»	69,99	»
3. Marchetti Angiolina . .	»	68,42	»
4. Di Marzo Assunta .	»	67,87	»
5. Santoro De Vicariis Elena .	»	61,41	»
6. Esposito Giovanna	»	60,90	»
7. Palumbo Lucia	»	60,74	»
8. Cataldo Amelia	»	59,40	»
9. Nigro Antonia .	»	59,26	»
10. Corbisiero Luisa	»	59,11	»
11. Russo Anna	»	58,50	»
12. Catino Anita	»	56,72	»
13. Cammisa Costantina	»	55,00	»
14. Zarra Rosa	»	51,50	»
15. Gagliardi Rita	»	48,20	»
16. Tulimiero Biancamaria	»	46,80	»
17. Taddeo Maddalena .	»	43,58	»

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Avellino, addì 27 gennaio 1970

Il medico provinciale: CRUPI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 3136 del 25 giugno 1968, con il quale veniva bandito pubblico concorso per il conferimento di undici posti di ostetrica condotta;
Visto il decreto pari numero e data con il quale viene approvata la graduatoria dei candidati idonei del concorso di cui innanzi;
Visto l'ordine di preferenza con il quale i candidati hanno indicato le sedi per le quali intendevano concorrere;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici, nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Avellino al 30 novembre 1967, delle sedi indicate a fianco di ciascun nominativo:

1) Catauro Pasqualina: S. Martino V. C.;
2) Stanco Elsa: Vallata;
3) Marchetti Angiolina: Mirabella Eclano;
4) Di Marzo Assunta: Roccabascerana;
5) Santoro De Vicariis Elena: Guardia Lombardi;
6) Esposito Giovanna: Forino;
7) Palumbo Lucia: Aquilonia;
8) Cataldo Amelia: Andretta;
9) Nigro Antonia: Trevico;
10) Russo Anna: Conza Campania;
11) Catino Anita: Morra De Sanctis.

Il presente decreto, a norma di legge, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e verrà pubblicato, per 8 giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Avellino e dei comuni interessati.

Le amministrazioni dei comuni interessati, come da nota a parte, scaduto il suindicato termine provvederanno alla nomina delle ostetriche designate.

Avellino, addì 27 gennaio 1970

Il medico provinciale: CRUPI

(1048)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BENEVENTO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Benevento

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 958 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli e per esame, per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia di Benevento;
Visto il proprio decreto n. 5603 del 6 ottobre 1969, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso predetto;
Visto il proprio decreto n. 6648 del 15 novembre 1969, concernente l'ammissione dei candidati;
Visti i verbali della commissione giudicatrice e constatata la regolarità delle operazioni concorsuali;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso in premessa:

1. Giangregorio Carmine	punti	60,578	su 120
2. Columbro Carmine	»	59,741	»
3. Limata Romano	»	57,741	»
4. Linfante Pasquale	»	56,626	»
5. Buonanno Corrado	»	56,331	»
6. Vetrone Domenico	»	55,703	»
7. Sarno Ennio	»	54,904	»
8. Striani Silvio	»	54,663	»
9. Tarantini Pasquale	»	54,460	»
10. De Filippo Francesco	»	53,759	»
11. Sarracco Vincenzo	»	52,826	»

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi ed ai sensi di legge.

Benevento, addì 29 gennaio 1970

Il medico provinciale: SEGRETO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 518 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Benevento bandito con decreto n. 958 del 12 febbraio 1969;
Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicato dai candidati idonei nella domanda di ammissione al concorso;
Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori del concorso indicato in premessa e assegnati alle condotte mediche indicate a fianco di ciascun nominativo:

1) Giangregorio Carmine: Apice;
2) Columbro Carmine: Pago Veiano;
3) Limata Romano: Torrecuso;
4) Linfante Pasquale: Pontelandolfo;
5) Buonanno Corrado: Foglianise;
6) Vetrone Domenico: Reino;
7) Sarno Ennio: Morcone;
8) Striani Silvio: Campoli Monte Taburno;
9) Tarantini Pasquale: Foiano Valfortore;
10) De Filippo Francesco: Montefalcone Valfortore.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi ed ai sensi di legge.

Benevento, addì 29 gennaio 1970

Il medico provinciale: SEGRETO

(1047)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRESCIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brescia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6/1062, in data 8 maggio 1969, con cui venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per sette posti di medico condotto vacanti in provincia di Brescia al 30 novembre 1968;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti gli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che hanno sostituito, rispettivamente, l'art. 9 e l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni e le proposte del Ministero della sanità, della prefettura e dell'ordine dei medici di Brescia, nonchè le segnalazioni delle giunte comunali interessate;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del pubblico concorso per il conferimento dei sette posti di medico condotto, vacanti in provincia di Brescia al 30 novembre 1968, è costituita come appresso indicato:

Presidente:

Ambrogio dott. Paolo Emilio, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Cipolla dott. Felice, medico provinciale capo del Ministero della sanità;

Ferrante dott. Oscar, vice prefetto vicario di Brescia;

Tovena prof. Alberto, primario dell'ospedale civile di Desenzano D/G (con più di 100 letti) e docente in semeiotica chirurgica;

Beltrametti prof. Luigi, primario della I divisione di medicina generale degli spedali civili di Brescia e docente in patologia speciale medica;

Malfassi dott. Giulio, medico condotto di Pian Camuno.

Segretario:

De Gioia dott. Beniamino, consigliere di 2ª classe in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Brescia.

La commissione giudicatrice darà inizio alle prove d'esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà la sua sede presso l'ufficio del medico provinciale di Brescia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia; esso, per otto giorni consecutivi, sarà anche affisso all'albo del proprio ufficio ed a quello della prefettura di Brescia, nonchè all'albo pretorio dei comuni interessati.

Brescia, addì 9 febbraio 1970

Il medico provinciale: RAFFO

(1300)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TERNI

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Terni

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 500 del 26 marzo 1969 — integrato con decreto n. 819 del 23 maggio 1969 — con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per le condotte del consorzio veterinario tra i comuni di Arrone e di Polino e del consorzio veterinario tra i comuni di Ferentillo e Montefranco;

Considerato che si deve procedere alla nomina della commissione giudicatrice di detto concorso;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che modifica il testo dell'art. 69 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Viste le designazioni degli organi competenti;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per la copertura dei posti di veterinario condotto vacanti nel consorzio veterinario tra i comuni di Arrone e Polino e nel consorzio veterinario tra i comuni di Ferentillo e Montefranco, indetto con il bando sopracitato, è costituita come segue:

Presidente:

Carrubba dott. Salvatore, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Burgio dott. Sebastiano, vice prefetto ispettore della prefettura di Terni;

Cei dott. Luigi, veterinario provinciale superiore;

Moretti prof. Bruno, ordinario di clinica medica veterinaria presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Perugia;

Romanelli prof. Valentino, ordinario di tecnica delle necroscopie presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Perugia;

Palumbo dott. Giovanni, veterinario condotto del comune di Montecastrilli.

Segretario:

Fazio dott. Giovanbattista, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

Le prove di esame non avranno luogo prima che sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e si svolgeranno presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Perugia.

Terni, addì 3 febbraio 1970

Il veterinario provinciale: STOPPANI

(1299)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.